



PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE RISORSE NATURALI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio acqua ed energia

DETERMINAZIONE N. 221 del 21/02/2025

**OGGETTO: ART. 32 DEL R.R. 24.03.2006 N. 2 - MARTELLI ATTILIO
RINNOVO DELLA LICENZA DI ATTINGIMENTO D'ACQUA DAL TORRENTE VALDONE NEL TERRITORIO
DEL COMUNE DI SONDRIO (SO), AD USO IRRIGUO.**

LICENZA N 2/2025

IL DIRIGENTE

VISTI:

- l'art. 32 del R.r. 24 marzo 2006, n. 2 - "Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'art. 52, comma 1, lett. c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;
- l'art. 56 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 - "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici" e successive modificazioni;
- l'art. 43 comma 1 lett. a) punto 3 della L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m. e i;

VISTI INOLTRE:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" - ed in particolare l'art. 107 - "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
- il decreto del Presidente della Provincia n. 36 del 30 dicembre 2024, che affida al sottoscritto ingegnere Antonio Rodondi, le funzioni di dirigente del settore "Risorse naturali e pianificazione territoriale" e dirigente reggente del settore "Viabilità, patrimonio e idrogeologico";

PREMESSO CHE:

- con determinazione n. 390 del 26/04/2021 (licenza n. 06/2021), è stata assentita al sig. Martelli Attilio (C.F. MRTTTL43D21I829L) la licenza di attingimento d'acqua ad uso irriguo dal torrente Valdone, in territorio del comune di Sondrio;
- la suddetta licenza, riferita all'annualità 2021, è stata rinnovata dalla Provincia, per l'annualità 2022 con determinazione n. 178 del 03/03/2022 (licenza n. 03/2022), per l'annualità 2023 con determinazione n. 256 del 02/03/2023 (licenza n. 03/2023) e per l'annualità 2024 con determinazione n. 149 del 09/02/2024;

VISTA la domanda pervenuta in data 06/02/2025, con la quale il sig. Martelli Attilio ha chiesto il rinnovo della sopraccitata licenza anche per l'anno 2025;

CONSIDERATO che l'attingimento richiesto, con il rispetto delle condizioni prescritte, presenta le seguenti caratteristiche essenziali:

Parametri della captazione (Prat. 127 ATT)	
Denominazione corpo idrico	Torrente Valdone

Quota attingimento	550 m s.l.m.
Uso	Irriguo
Periodo di attingimento	1 marzo ÷ 31 ottobre
Portata massima derivabile	0,25 l/s
Portata media derivabile	0,1 l/s
Volume annuo massimo derivabile	2.000 mc

ed è da considerarsi conforme alle previsioni dell'art. 32 comma 1 del R.r. 24/03/2006 n. 2;

ATTESO che per l'uso in parola la richiedente ha provveduto:

- al pagamento delle spese di istruttoria, mediante versamento alla Tesoreria della Provincia di Sondrio, come da attestazione in data 20/02/2025;
- al pagamento del canone per l'annualità 2025, mediante versamento alla Tesoreria della Regione Lombardia della somma di € 44,05 (euro quarantaquattro/05) come da attestazione in data 20/02/2025;

SU PROPOSTA conforme del competente responsabile di servizio, responsabile dell'istruttoria ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90;

recepite le premesse e fatti salvi i diritti di terzi,

DETERMINA

di assentire al sig. Martelli Attilio (C.F. MRTTTL43D21I829L), il rinnovo per l'anno 2025 della licenza di attingimento d'acqua ad uso irriguo dal torrente Valdona, in territorio del Comune di Sondrio, nella misura di l/s 0,1 medi e l/s 0,25 massimi, limitatamente al periodo compreso tra il 1° marzo ed il 31 ottobre (per un volume annuo complessivo di 2.000 mc).

La presente licenza è subordinata all'osservanza delle seguenti condizioni e prescrizioni:

1. si riferisce all'anno 2025 e potrà essere rinnovata, previa presentazione di apposita istanza, con le limitazioni di cui all'art. 32 comma 3 del R.r. 24.03.2006 n. 2;
2. l'attingimento dovrà avvenire mediante prelievo dal fiume Valdona, a quota circa 550 m s.l.m., con le modalità indicate nell'istanza e nella documentazione tecnica ad essa allegata;
3. può essere revocata in qualsiasi momento, senza che il beneficiario abbia diritto a compensi o indennizzi, per motivi di pubblico interesse;
4. il titolare della licenza di attingimento:
 - è responsabile di ogni danno o pregiudizio che possa derivare a persone o a cose per effetto dell'accordata licenza o dall'esercizio della medesima e terrà sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente ed i suoi Funzionari da qualsiasi molestia o pretesa da parte di terzi;
 - è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari concernenti la polizia dei corsi d'acqua pubblici, l'igiene e la sicurezza pubblica, la tutela quali-quantitativa delle acque;
 - è soggetto all'obbligo di denuncia dei volumi d'acqua prelevati come previsto dalla d.g.r. n. VII/3235 del 26 gennaio 2001, nonché dall'art. 33 del R.r. 24.03.2006 n. 2;
5. tutte le spese relative alla presente licenza sono a carico della società richiedente.

La presente determinazione sarà trasmessa al beneficiario e, per opportuna conoscenza, al Comune interessato dall'attingimento. Sarà inoltre pubblicata all'Albo provinciale on-line per 15 giorni consecutivi e sul sito web della Provincia.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso amministrativo nei termini di legge, oppure ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (TSAP) entro 60 giorni dall'ultimo della sua pubblicazione all'Albo provinciale. E' fatta salva la possibilità di adire il Tribunale regionale delle acque pubbliche in caso di lesione di diritti soggettivi, ai sensi degli artt. 18, 138 e segg. del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m. e i.

Il Dirigente
RODONDI ANTONIO
F.to digitalmente